

Statuto

Articolo 1 - Denominazione e sede

L'associazione Forum consumatori-imprese FVG è una associazione di diritto civile senza scopo di lucro, con sede legale in Udine, fondata nel 2013.

Articolo 2 - Composizione dell'Associazione

L'associazione Forum consumatori-imprese FVG, è composta da:

Associazioni dei consumatori e degli utenti che rappresentano il 50% dei voti a prescindere dal loro numero complessivo;

Imprese e loro Associazioni di categoria e di settore, Istituzioni, Enti e loro Associazioni di riferimento pubbliche e private Università, Centri e Istituti di ricerca, pubblici e privati, che rappresentano, nel loro complesso, l'altro 50% dei voti a prescindere dal loro numero complessivo.

Il presente Statuto è volto a garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il presente Statuto è integrato dal Regolamento che verrà promulgato dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 3 - Scopi e strumenti

L'Associazione è un ente non commerciale, non ha scopo di lucro, né finalità politiche, né partitiche; l'Associazione devolgerà gli eventuali proventi derivanti dall'attività al perseguimento degli scopi statutari; nell'Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione Forum consumatori-imprese FVG ha lo scopo di favorire l'incontro tra il mondo della produzione, commercio e quello del consumo, degli enti di regolazione, promozione delle attività economiche e dell'Università, di svolgere studi, ricerche, formazione e ogni altra iniziativa diretta alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della cultura del consumo responsabile e sostenibile, e della corretta relazione tra la domanda e l'offerta di beni e servizi, in un quadro generale di compatibilità ed equità sociale secondo le linee di sviluppo dell'Unione Europea.

L'Associazione Forum consumatori-imprese FVG intende rappresentare un punto d'incontro e di libero dibattito tra le stesse Associazioni dei consumatori, il mondo delle imprese, loro associazioni, gli enti, il mondo accademico e della ricerca nonché le istituzioni pubbliche regionali, nazionali e internazionali, per la promozione e la realizzazione di forme di dialogo, concertazione e partecipazione tese a:

- a) ricercare le soluzioni più compatibili con l'interesse generale della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ottica dell'Unione Europea per creare le migliori condizioni di vita e di benessere per tutti i cittadini;
- b) migliorare il livello di informazione e trasparenza sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti e servizi, pubblici e privati e sulle relative normative regionali, nazionali, comunitarie e internazionali;
- c) promuoverla produzione, la distribuzione e il consumo di beni e servizi del territorio nel quadro della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

L'Associazione, nel perseguire le proprie finalità statutarie di pubblica utilità, si propone di:

- l) organizzare seminari, convegni, incontri e dibattiti per favorire le relazioni tra i cittadini

consumatori e utenti, le imprese, gli enti locali, le istituzioni pubbliche regionali, nazionali, europee e internazionali e il mondo della cultura e della ricerca sociale e scientifica;

II) realizzare studi, progetti e ricerche che privilegino i temi delle forme extra-giudiziali di conciliazione e di mediazione del contenzioso;

III) realizzare attività di formazione dei quadri e degli operatori delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle Imprese e delle Istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai temi relativi alle buone pratiche di produzione, gestione distribuzione, informazione e acquisto di beni e servizi, della conciliazione, delle negoziazioni paritetiche, delle altre forme di risoluzione dei conflitti e della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

IV) elaborare, promuovere e sostenere iniziative, progetti e ricerche per lo sviluppo della cultura dell'economia civile e l'educazione al consumo sostenibile, l'informazione e l'assistenza dei consumatori sul territorio regionale, anche attraverso la produzione di apposite pubblicazioni, la realizzazione di ricerche anche tramite il ricorso alle tecnologie dell'informazione;

V) promuovere e sostenere, nello spirito stabilito dai Trattati dell'Unione Europea, azioni regionali, nazionali e transnazionali ispirate al principio di sussidiarietà, quali la partecipazione e il cofinanziamento di iniziative comunitarie, come progetti e ricerche e servizi di informazione sostenuti dalle Istituzioni Europee;

VI) favorire la partecipazione di esperti a comitati tecnici di normazione sia in Regione che in altre sedi, per contribuire attivamente alla ricerca e alla produzione di norme tese a promuovere l'economia del territorio e a migliorare la tutela del consumo nell'interesse generale della Regione;

VII) contribuire attivamente alla ricerca nel campo delle metodologie per la misurazione della qualità dei servizi e della soddisfazione dei consumatori/utenti, nell'ambito delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

VIII) realizzare e diffondere rapporti periodici sui diritti e sulle aspettative dei cittadini consumatori in Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 - Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni, previa deliberazione dell'assemblea degli associati, con Amministrazioni pubbliche, persone giuridiche e fisiche che intendono incoraggiare e sostenere l'attività dell'Associazione, con apporti e con il versamento di contributi straordinari che saranno determinati e approvati dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 5 - Associati e modalità di ammissione

L'ammissione di nuovi associati avviene previa presentazione di domanda indirizzata al Presidente contenente l'espressa condivisione delle finalità dell'Associazione, del suo Statuto e di eventuali regolamenti, con l'impegno a corrispondere la quota annuale di adesione all'Associazione. Il Presidente sottopone la domanda all'Assemblea degli associati, che decide con voto segreto e con una maggioranza qualificata pari almeno ai 2/3 dei presenti.

Articolo 6 - Categorie degli associati ordinari

Gli associati ordinari appartengono a quattro categorie e possono essere:

- a) le associazioni dei consumatori fondatrici della presente Associazione nonché quelle iscritte nel registro regionale delle associazioni di consumatori e utenti, istituito dalla LR 16/2004;
- b) imprese
- c) associazioni di categoria e di settore;
- d) istituzioni, enti e loro associazioni di riferimento, ai quali sono attribuite specifiche competenze nell'ambito della produzione, distribuzione e consumo, nonché della promozione della

promozione e della difesa dei cittadini consumatori;
e) università, centri e istituti di ricerca, pubblici e privati.

Articolo 7 - Quota associativa

La quota associativa sono stabilire nelle seguenti misure:

- associazioni dei consumatori	€ 100,00
- imprese	€ 500,00
- associazioni di categoria e di settore	€ 500,00
- istituzioni, enti	€ 500,00
- università, centri e istituti di ricerca	nessuna quota

Annualmente l'Assemblea degli associati può modificare le quote associative.

Articolo 8 - Esclusione degli associati.

L'associato può essere escluso per persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto, per comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per comportamento gravemente scorretto nei confronti degli Associati e a norma dell'articolo 24 del codice civile; in tali casi non può ripetere le quote associative e gli eventuali contributi versati, né può chiedere la divisione del fondo comune o pretendere la quota a norma degli articoli 37 e 24, ultimo comma, del codice civile. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea degli Associati, al verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte, nei modi indicati all'articolo 5. In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, fa pervenire all'associato una comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni. L'associato può impugnare la propria esclusione domandando all'Assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione. L'Assemblea delibera sulla richiesta dell'associato nel corso della prima riunione successiva all'istanza dell'associato. La deliberazione sull'esclusione dell'associato è inserita di diritto nell'ordine del giorno dell'Assemblea. L'associato può comunque impugnare la delibera di esclusione entro 6 mesi dal giorno in cui gli viene notificata la deliberazione ai sensi dell'art. 24 c.c.

Articolo 9 - Recesso dell'associato

L'associato può sempre recedere dall'associazione ai sensi dell'art. 24 del c.c. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per raccomandata a/r al Presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Se non sussistono i presupposti di recesso, il Presidente, previa deliberazione dell'assemblea degli associati, deve darne comunicazione all'associato, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati,
- Il Presidente,
- Il Vice-Presidente,
- Il Comitato Esecutivo,

- Il Segretario Generale,
- Il Collegio dei Revisori.

Articolo 11 - Durata in carica degli organi

Gli Organi dell'Associazione rimangono in carica quattro anni.

Articolo 12 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni associato, o da un suo supplente, che vengono espressamente e congiuntamente indicati dallo stesso associato, il quale può revocarlo in ogni momento. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione e alle attività dell'Associazione, individua gli indirizzi generali e programmatici di Forum consumatori-imprese FVG in conformità ai principi dello Statuto. L'Assemblea ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Compiti dell'Assemblea degli Associati

Sono di competenza dell'Assemblea degli Associati:

- a) la definizione degli indirizzi generali e programmatici dell'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo;
- c) l'approvazione del programma annuale delle attività;
- d) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario Generale dell'Associazione, nonché la nomina dei membri del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;
- e) la determinazione delle quote annuali degli associati;
- f) la valutazione delle domande di ammissione degli associati ordinari e delle situazioni che possono dar luogo al recesso di associati;
- g) la deliberazione sul conferimento di procure, per singoli atti e contratti o per categorie di contratti, anche a persone non facenti parte dell'Associazione; e la determinazione dei compensi e delle indennità spettanti ai suoi membri in relazione alle funzioni operative individualmente loro delegate;
- h) la modificazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo, e la nomina dei componenti;
- i) la stipula, modifica e risoluzione delle convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma annuale e del preventivo approvati, mediante l'indicazione dei criteri per la scelta del contraente, dei requisiti delle prestazioni e dei vincoli operativi nonché degli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa;
- l) la delega al Comitato Esecutivo o ad altri soggetti per l'elaborazione di eventuali regolamenti per le materie non definite dal presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- m) le modifiche statutarie;
- n) lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14 - Riunioni, modalità di deliberazione, convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata periodicamente e comunque deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o dal Segretario, oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Collegio dei Revisori o almeno un quinto

degli associati; decorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta, l'Assemblea viene convocata dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea degli Associati viene convocata con avviso - per raccomandata a/r o fax o email - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, da comunicare a tutti gli associati almeno 10 giorni lavorativi prima della data stabilita per l'Assemblea medesima e che viene affissa anche nei locali della sede legale dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata ordinariamente entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del programma annuale delle attività e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, dal Segretario Generale e, in caso anche di suo impedimento o cessazione dalla carica, da altra persona indicata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario dell'Associazione ovvero nella persona di un Notaio, quando vi siano all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina anche due scrutatori, scelti tra i presenti, che lo assistono nello spoglio delle schede quando l'Assemblea determini di deliberare con voto segreto sulle nomine o su altro argomento di sua competenza sempre nei modi previsti all'art. 5.

Articolo 15 - Validità dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli Associati è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per le modifiche statutarie, l'approvazione dei bilanci e per lo scioglimento dell'Associazione occorre in ogni caso la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 16. Deleghe nell'Assemblea degli Associati

L'associato può delegare per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione un altro associato a partecipare all'Assemblea, sempre che il delegato non sia componente del Collegio dei Revisori.

L'associato delegato non può rappresentare più di due altri associati e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso.

Articolo 17. Esercizio del diritto di voto

Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto per le deliberazioni assembleari in conformità all'art. 2538 c.c. integrato dalle disposizioni dell'art. 5, all'art. 2 e all'art. 18 del presente Statuto.

Nelle votazioni il gruppo delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresenta il 50% dei voti a prescindere dal numero delle associazioni presenti. Tutti gli altri associati rappresentano l'altro 50% dei voti a prescindere dal numero dei presenti.

Sono sospesi dal diritto di voto gli associati che non abbiano provveduto al versamento della quota annuale di adesione nell'anno precedente all'assemblea, nonostante il formale sollecito ricevuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte in osservanza di quanto espresso all'art. 5, all'art. 2 e all'art. 18 del presente Statuto.

Articolo 18 - Modalità di deliberazioni nell'Assemblea degli Associati

Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, conteggiati nei modi

espressi all'articolo 2, articolo 5 e articolo 17 del presente Statuto. Le deliberazioni assembleari debbono constare da verbale trascritti nell'apposito libro delle assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 19 - Presidente

La rappresentanza legale esterna dell'Associazione spetta al Presidente. Il Presidente ha la facoltà di delegare anche in giudizio con potere di proporre azioni, domande e di resistervi in qualunque sede e grado, in arbitrati e innanzi a giurisdizioni e organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni, rinunce e compromessi.

Il Presidente, proposto dagli associati di cui alla lettera a) dell'art. 6, viene nominato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Presidente rappresenta tutte le categorie di associati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 6; convoca e presiede l'Assemblea degli associati e le riunioni del Comitato Esecutivo, sovrintende alla verbalizzazione e alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari.

In qualsiasi ambito, in caso di parità nella votazione è determinante il voto del Presidente.

Il Presidente è coadiuvato nello svolgimento dei suoi compiti dal Vicepresidente e dal Segretario Generale dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 20 - Vice Presidente

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento o assenza e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.

Il Vice Presidente, proposto dagli associati di cui alle lettere b-c-d-e) dell'art. 6, viene nominato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Vice Presidente rappresenta tutte le categorie di associati di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) dell'art. 6.

Articolo 21 - Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione, proposto dagli associati di cui alla lettera a) dell'art. 6, viene nominato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Segretario Generale rappresenta tutte le categorie di associati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 6. L'Assemblea provvede inoltre a determinare i poteri, le attribuzioni, il compenso del Segretario Generale. Il Segretario Generale collabora alla realizzazione dell'indirizzo politico dell'Associazione e alla sua promozione, con il Presidente e con il Vicepresidente, cura la tenuta del libro delle Assemblee e del libro del Comitato Esecutivo. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, ne dirige gli uffici, predispone il piano annuale preventivo del fabbisogno di risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sentito il Presidente.

Articolo 22 - Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale che ne fanno parte di diritto e da un numero pari di membri, rispettivamente nominati, in uguale quantità, dagli associati dei quali all'art. 6, lettera a) e dagli associati dei quali all'art. 6 lettere b), c), d) ed e).

Articolo 23 - Compiti del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, oltre ai compiti ulteriori di volta in volta attribuiti dall'Assemblea degli

Associati, coadiuva il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 24 - Convocazione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario Generale. Il Comitato deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno 2 (due) dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.

Ogni associato può partecipare in qualità di uditor alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 25. Composizione del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone esperte di materie amministrativo contabili e finanziarie, anche non associati, possibilmente iscritti nel registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica un triennio e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo e alle nuove nomine assembleari.

Articolo 26. Reintegrazione del/i revisore/i venuto/i a mancare

Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato la prima Assemblea degli Associati provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza in precedenza indicata.

Articolo 27. Compiti del Collegio dei Revisori

Al Collegio dei Revisori compete:

- controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e, se approvato, del regolamento amministrativo-contabile, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili;
- presentare all'Assemblea degli Associati una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico finanziario;
- richiedere, se necessario, la convocazione dell'Assemblea degli Associati e del Comitato Esecutivo, e, se del caso, convocare i medesimi.

Articolo 28. Fondo comune e mezzi patrimoniali

Il fondo comune è costituito dalle quote degli associati, dai contributi anche straordinari, da donazioni, lasciti e liberalità e dai beni acquistati a norma dell'articolo 37 del codice civile; nonché proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari; beni mobili e immobili, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura, pervenuti all'Associazione da parte di soggetti pubblici o privati.

Per le spese istituzionali e per quelle di funzionamento e di amministrazione l'Associazione può disporre anche:

- a) dei proventi delle sottoscrizioni, delle manifestazioni e altre iniziative e attività patrocinate, promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;
- b) di eventuali oblazioni, liberalità, contributi, borse di studio, assegni, premi, rette, rimborsi e concorsi spese, sussidi anche di enti pubblici e privati.

Tutti gli associati ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale.

Qualora la quota annuale sia versata non in forma monetaria ma in modo diverso ed equivalente sotto forma di fornitura di beni e/o servizi da destinare al fondo comune patrimoniale la sua opportunità nonché congruità è sempre determinata dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 29 - Anno finanziario

L'anno finanziario comincia con il primo Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Nell'Associazione vige l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario consuntivo secondo le disposizioni statutarie.

Per ogni anno finanziario il Presidente presenta all'Assemblea degli Associati:

- entro il 30 (trenta) aprile il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto economico e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa, delle eventuali gestioni con contabilità separata nonché il programma annuale delle attività e il bilancio preventivo di competenza.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Collegio dei Revisori e del Presidente che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento dei fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio con particolare riguardo ai programmi e attività e allo studio, in corso e realizzati.

L'Assemblea delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, i regolamenti amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci.

Articolo 30. Durata e scioglimento

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea degli associati, la quale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio; determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti in relazione all'esito della liquidazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione vige l'obbligo di devolvere il patrimonio di Forum consumatori-impresе FVG ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31. Norme di Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato da questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

Articolo 32. Norma transitoria

Sono considerati soci fondatori anche coloro che aderiscono al Forum consumatori-impresе FVG, attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo, prima della convocazione della prima assemblea dei soci, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Le richieste di adesione pervenute entro il 31 dicembre 2013 sono accolte senza ulteriori formalità. Nel caso che uno o più soci si oppongano, si applica l'art. 5.